UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI – SdA DISCIPLINE ORIENTALI
"Nuovo ordinamento relativo agli esami di grado e qualifica del Settore Karate"

1. Al fine di valorizzare e responsabilizzare i Tecnici DO UISP, nonchè rendere gestibili variegate realtà regionali e/o di stile, nelle regioni non dotatisi di Commissione Tecnica Regionale ed attività strutturata, si delega a questi la titolarità di svolgere gli esami di grado da 1° a 2° Dan, secondo le seguenti modalità:

a) il livello di 1° e 2° DAN può essere esaminato e conferito da almeno 1 Tecnico in possesso della qualifica di Insegnante ed il grado minimo di 4° DAN riconosciuto dal Settore Karate delle DO UISP;

b) i Tecnici dovranno comparire in un apposito albo redatto ogni anno ad inizio stagione, la permanenza nell'albo è subordinata alla partecipazione dei Tecnici agli appuntamenti di aggiornamento obbligatori stabiliti dal Settore;

c) la data di ogni sessione d'esame deve essere comunicata al Coordinatore Tecnico Nazionale del Settore e alla Segreteria Nazionale DO, che controllerà i requisiti degli esaminandi, degli esaminatori e delle corrette modalità di svolgimento dell'esame stesso tramite l'invio dell'apposita documentazione che dovrà essere inviata almeno un mese prima dello svolgimento delle singole sessioni. A sessione avvenuta dovranno essere comunicati alla Segreteria Nazionale DO l'esito degli esami e i relativi moduli compilati;

d) al fine di garantire il corretto rispetto dei tempi di permanenza nei gradi ogni società dovrà comunicare alla segreteria nazionale entro il 31 gennaio l'elenco dei nuovi iscritti per il periodo giugno/dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 luglio l'elenco dei nuovi iscritti per il periodo gennaio/giugno dell'anno corrente;

e) è fatta salva, anzi incoraggiata, la facoltà di raggruppare sessioni d'esame collettive e/o promosse dai comitati regionali, che qualora svolgano corsi di formazione per passaggio di grado possono derogare alla presente normativa ed applicare la "vecchia" normativa insediando una Commissione Regionale nominata dal Responsabile Regionale DO in accordo con il Responsabile del Settore Regionale e sentito il parere del Responsabile Regionale di Stile. I commissari dovranno essere in possesso dei requisiti sopra esposti;

f) il livello di 3°, 4° e 5° DAN sarà esaminato da una commissione costituita dal Responsabile Nazionale DO in accordo con il Responsabile Nazionale del Settore Karate in base alle necessità, garantendo almeno una sessione Annuale su base regionale o nazionale;

g) i gradi successivi vengono conferiti dal Responsabile Nazionale DO, secondo l'iter stabilito dal R.N. e della Formazione.

2. Le anzianità ed i tempi minimi di permanenza nei gradi rimangono invariati:

- età minima per il 1° DAN: 15 anni (è prevista la c.n. "primavera" di livello regionale, dall'età minima di 13 anni, con un tempo minimo di pratica non inferiore ai 5 anni)
- età minima per il 2° DAN: 18 anni
- tempo minimo di pratica per il 1° DAN: 4 Anni
- tempo minimo di permanenza dal 1° al 2° DAN: 2 anni
- tempo minimo di permanenza dal 2° al 3° DAN: 3 anni
- tempo minimo di permanenza dal 3° al 4° DAN: 4 anni
- tempo minimo di permanenza dal 4° al 5° DAN: 5 anni
- tempo minimo di permanenza dal 5° al 6° DAN: 6 anni

3. La materia tecnico/didattica sarà svolta in una sessione apposita (normalmente in occasione dello Stage Nazionale Insegnanti) costituita dal Responsabile Nazionale delle DO in accordo con il Responsabile Nazionale del Settore. L'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica è subordinata al rispetto delle norme stabilite dal Regolamento della Formazione. Relativamente la parte tecnico/didattica il candidato deve aver svolto un corso regionale (monte ore stabilito dal regolamento di formazione) e nelle regioni dove questo risultasse impraticabile, previo deroga, rilasciata dal Responsabile della Formazione Nazionale potrà essere sufficiente un tirocinio presso un insegnante DO abilitato e da questi dichiarato (tra le 5 e le 10 ore?).

4. In caso di esito negativo dell'esame, il candidato non potrà ripresentarsi prima di 12 mesi.